

R.G. 1782/2021



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari
Prima Sezione Civile

nella seguente composizione:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) dott.ssa Maria Mitola | - Presidente |
| 2) dott.ssa Piliago Alessandra | - Consigliere |
| 3) dott.ssa Giuseppina Dinisi | - G.A. relatore |

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 12.07.2022 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1782/2021, promosso da

██████████, nata a ██████████ il ██████████, ivi residente alla ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ e con domicilio eletto in ██████████ alla ██████████
██████████ presso il ██████████ giusta mandato a margine dell'atto
di appello.

Appellante

Contro

██████████ nato a ██████████ il ██████████, residente in ██████████ alla Via ██████████
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco A. Logoluso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
in Barletta alla Via Monfalcone n.18, giusta mandato su foglio separato depositato in appello.

Appellato

Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.



Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All'udienza del 12.07.2022 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, con concessione dei termini per il deposito di note conclusive e di repliche.

Con sentenza n. 2019/2021 pubblicata il 23.11.2021, il Tribunale di Trani, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 4997/2016, a cui era stato riunito il procedimento n. R.G. 5268/2016, definitivamente pronunciando sulle domande principali e riconvenzionali proposte dalle parti, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvedeva: "1) accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dal [REDACTED] nei confronti della [REDACTED]; 2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla [REDACTED] nei confronti del [REDACTED]; 3) rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dalla [REDACTED]; 4) conferma a carico del [REDACTED] il versamento alla [REDACTED] entro il giorno 1° di ogni mese, della somma di €.600,00 per il contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre ad adeguamento ISTAT, con decorrenza dal mese di febbraio 2017;5) conferma a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, secondo il protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani; 6) compensa per $\frac{3}{4}$ le spese di lite e pone a carico della [REDACTED] e a favore del [REDACTED] il pagamento del restante quarto, che liquida in € [REDACTED] per compensi ed €.40,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali al 15% come per legge."

Avverso tale sentenza proponeva appello la [REDACTED] iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1782/2021, dolendosi in primo luogo dell'intervenuta attribuzione a sé della responsabilità della crisi coniugale e del contestuale rigetto della speculare domanda formulata in danno del consorte.

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che la donna avesse dato corso ad una relazione extraconiugale con il Sig. [REDACTED] circostanza da cui era scaturita detta crisi, e che, di contro, lo sfaldamento dell'unione fra i coniugi non fosse preesistente e comunque non attribuibile alle condotte del [REDACTED]

E ciò, benché non fosse stata raggiunta la prova di tale relazione né che vi fosse certezza del nesso eziologico tra tale presunta condotta e l'intollerabilità della protrazione della convivenza, tenuto conto anche dei comportamenti disarmonici che il marito aveva assunto nel tempo.

In particolare, era stata attribuito un inopinato rilievo ad una relazione investigativa che il [REDACTED] aveva depositato, dalle cui foto si rilevava la frequentazione dell'appellante con il suo presunto amante (il quale, sentito come teste, aveva confermato di essere il soggetto ivi ritratto), sebbene gli incontri in questione



fossero gemmati da un progetto lavorativo fra la [REDACTED] ed il [REDACTED] stesso, poi non concretatosi per gli atteggiamenti “*ossessivi e psicopatologici*” posti in atto dal [REDACTED].

Fra i due, pertanto, sussisteva una mera relazione amicale, tant'è vero che i luoghi nei quali erano stati visti erano chiaramente pubblici, spesso in occasioni di feste e ricorrenze ed alla presenza persino delle figlie (circostanza inconsueta per la frequentazione di “amanti”).

E dunque, detta circostanza era stata ritenuta dirimente ai fini del decidere sebbene non risultasse confortata dalle ulteriori risultanze istruttorie, con conseguente violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., oltre che dell'art. 111 della Costituzione, senza voler sminuire il dato per cui tale “prova atipica” scaturiva da appostamenti e osservazioni riferibili ad un periodo successivo alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, con conseguente irrilevanza ai fini della disamina della domanda di addebito; e ad ogni buon fine sia il [REDACTED] sia la di lui ex moglie [REDACTED] escussi nel giudizio di prime cure, avevano escluso l'esistenza di tale relazione adulterina.

La prefata testimone, peraltro, aveva sostenuto di aver ricevuto una lettera anonima (altra lettera di uguale contenuto era pervenuta al [REDACTED] nell'anno 2016) nella quale si ventilava l'esistenza di detta relazione tra la [REDACTED] ed il marito e, introdotto un sub procedimento ex art. 709 u. co. c.p.c. per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione familiare all'appellante, fondato proprio su detta relazione e su una presunta convivenza fra costei ed il presunto amante, lo stesso Tribunale di Trani ne aveva dichiarato l'irrilevanza con conseguente rigetto di detta istanza cautelare.

Ciononostante, con la sentenza nella quale la causa esitava vi era stato un radicale mutamento di tale valutazione, benché le investigazioni effettuate fossero state svolte con il metodo a campione, e dunque fossero non dimostrative di una effettiva stabilità quotidiana nella località di [REDACTED] della [REDACTED] e delle figlie (ossia nel Comune in cui vivrebbe con i [REDACTED]) anziché in quella di [REDACTED] presso cui è allocata l'abitazione familiare.

Sta di fatto però che il Tribunale, ritenendo che la relazione adulterina fosse in divenire, ossia prossima ad attuare un progetto di effettiva convivenza fra i due “presunti amanti”, la riteneva acclarata sebbene il [REDACTED] per il solo sospetto di essere stato tradito dalla moglie, si era allontanato dall'abitazione familiare, sì da non doversi attribuire alcuna efficacia causale fra tale ultima circostanza e la fine dell'unione fra i coniugi.

Unione che, come evidenziato dall'appellante, era già in crisi da anni, e ciò era da imputarsi al carattere ossessivo e maniacale del [REDACTED], che talora sfociava in attacchi di ira, così come comprovato dai testi escussi, compreso quello non legato da alcun vincolo di parentela o di amicizia con le parti e, quindi assolutamente terzo ed imparziale.



Le condotte distoniche del [REDACTED], peraltro, si erano palesate anche in pubblico, specie durante le frequenti vacanze che la famiglia si concedeva e, già nel 2013, in occasione della festa di compleanno della [REDACTED] il marito le aveva offerto un prezioso dono accompagnato da una lettera, giammai disconosciuta dall'autore, nella quale prendeva amaramente atto che il rapporto coniugale fosse precipitato nel baratro di un'inesorabile frattura.

Il relativo testo era però stato mal ponderato dal Tribunale giacché la coppia aveva continuato a dar corso al progetto familiare, seppure tra alti e bassi; in secondo luogo, era stata disposta ed espletata in prime cure una CTU al fine di accertare se il [REDACTED] fosse affetto da problematiche psicopatologiche e, inaspettatamente, non vi era stato alcun approfondimento delle questioni sollevate dai CTP della [REDACTED], i quali avevano messo il luce la risalenza nel tempo delle distonie riscontrate nel [REDACTED] ed i riverberi che esse avevano avuto sul menage familiare.

E, al fine di circostanziare tutto ciò, elencava una serie di episodi culminati anche con maltrattamenti subiti persino dalle due figlie minori, per i quali la [REDACTED] sporgeva denuncia-querela innanzi alla competente Procura, da cui gemmava un procedimento penale ancora in corso.

Il [REDACTED], inoltre, aveva di fatto impedito che la moglie (architetto) si realizzasse lavorativamente, sicché costei si era occupata in via esclusiva delle mansioni domestiche ed accuditive nei confronti delle figlie, anche per evitare le di lui ossessioni sfociate persino nel montaggio nell'auto della [REDACTED] di un geolocalizzatore per controllarne i movimenti, o nell'organizzare una finta trasferta per coglierla nella flagranza di un tradimento.

Nel 2015, peraltro, l'appellato si era appropriato della cospicua somma di € [REDACTED] esistente su un conto in comune con la moglie, facendola confluire in una polizza vita intestata solo a sé, di guisa che il Tribunale di Trani non aveva analizzato comparativamente le condotte dei coniugi meglio descritte in atti, in palese violazione della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sul punto.

Corollario di ciò era la non ricezione in detta sentenza della prova che la crisi coniugale fosse irrimediabilmente risalente nel tempo, sicché la Corte avrebbe dovuto revocare la declaratoria di addebito della separazione alla [REDACTED] e, quanto meno, ripristinarle l'assegno di mantenimento muliebre.

Del pari erroneo era il rigetto della domanda di addebito formulata in prime cure dall'odierna appellante nei confronti del consorte, responsabile, come innanzi detto, di condotte autoritarie, ossessive ed aggressive in danno della moglie.

La [REDACTED] censurava poi l'importo fissato a titolo di assegno per la prole (€ 600,00 per ciascuna figlia), tenuto conto della sperequazione economica esistente fra le parti, della capacità reddituale del [REDACTED] [REDACTED] specialista in [REDACTED] (gia), del tenore lussuoso goduto dalla famiglia nel corso



dell'unione coniugale, costellato da frequenti vacanze in resort, di regali costosi (gioielli e borse firmate), mentre la [REDACTED] si era limitata a fornire consigli gratis ad amici e parenti, non avendo mai esercitato l'attività libero professionale di [REDACTED]to, sicché sarebbe stato corrispondente a giustizia che l'assegno di mantenimento per le figlie pari fosse fissato in €2.800,00 mensili (€1.400,00 per ciascuna).

Da ultimo, si doleva della disposta condanna alle spese, dovendo le stesse essere poste a totale carico del [REDACTED] sicché, nel formulare una istanza di inibitoria, da ritenersi infondata per l'insussistenza dei requisiti di legge, vertendosi sostanzialmente soltanto sulla condanna alle spese e non potendosi dar reviviscenza al provvedimento ormai non più in essere (ossia l'elisione dell'assegno muliebre), concludeva affinché la Corte volesse addebitare la responsabilità della separazione al [REDACTED] onerarolo di un contributo economico complessivo di €3.800,00 mensili (di cui €1.400 per ciascuna figlia ed €1.000 a titolo di assegno di mantenimento muliebre, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie a beneficio della prole e con vittoria di spese e competenze legali per i due gradi del giudizio.

Con comparsa depositata il 21.02.2022, il [REDACTED] si costituiva in grado di appello, impugnava ogni avverso assunto difensivo e, *in primis*, stigmatizzava il frequente ricorso della [REDACTED] ad espressioni volte a screditare la figura del marito, facendo ricorso alla parcellizzazione delle emergenze probatorie e non già ad una disamina complessiva delle stesse, così come correttamente fatto dal Tribunale di Trani; e ciò, in particolare, valeva per le emergenze istruttorie sulle quali era stata fondata la richiesta di addebito.

Al [REDACTED] infatti, era stata fatta recapitare una lettera anonima con la quale veniva informato di una relazione extraconiugale intrapresa dalla [REDACTED] pertanto, conferiva incarico ad un'agenzia investigativa che accertava come la donna frequentasse il [REDACTED] dando contezza di atteggiamenti alquanto confidenziali fra i due, finché l'appellata si era trasferita in [REDACTED] con le figlie per raggiungere la località nella quale quest'ultimo era residente.

Ne era conseguito un sub procedimento esperito dal [REDACTED] per ottenere la revoca dell'assegnazione alla moglie dell'abitazione familiare.

E che l'appellante ed il [REDACTED] fossero soliti frequentarsi era stato suffragato dalle stesse dichiarazioni rese da quest'ultimo, oltre che dalla sua ex moglie [REDACTED] senza sottovalutare che anche a costei era pervenuta una lettera anonima nella quale di ventilava l'esistenza di una relazione fedifraga del marito, oggetto di successivo accertamento, da cui conseguiva la fine del matrimonio fra detti testimoni.

Anche le censure sollevate dalla [REDACTED] in ordine al rigetto della sua speculare di addebito al marito della separazione erano da ritenersi infondate.

Ed invero, l'unione coniugale, sia pure fra alti e bassi, si era protratta senza particolari criticità fino al 2016 (ossia fino alla scoperta della "vita parallela" dell'appellante), sebbene la [REDACTED] avesse allegato in



fatto che il marito fosse artefice di condotte disarmoniche, dovute al suo essere iracondo ed ossessivo; e, per dar maggior peso alle sue attività assertive, aveva tessuto una narrativa costellata da episodi in sé trascurabili, attribuendo un peso dirimente alla lettera che il [REDACTED] aveva vergato e consegnato alla moglie unitamente al prezioso gioiello donatole in occasione del di lei quarantesimo compleanno (anno 2013).

Trattavasi, secondo quanto prospettato dal [REDACTED], di un testo contenente una esternazione di disagio per la discontinuità del rapporto ed un accorato appello volto a instillare nuova linfa vitale al medesimo, tenuto conto che da appena un anno era nata la secondogenita [REDACTED] e che, pertanto, il progetto di famiglia era più che consolidato oltre che in divenire.

Da rigettarsi era anche la richiesta di aumento dell'assegno per la prole, tenuto conto delle disponibilità economiche delle parti, della capacità di lavoro della [REDACTED] (laureata in [REDACTED]ura), della sua pregressa collaborazione con uno studio tecnico di [REDACTED], della circostanza che le due figlie erano ormai adolescenti e non più necessitanti della continua assistenza materna.

Infine, nel rilevare l'assoluta infondatezza dell'istanza di inibitoria, alla quale si opponeva, il [REDACTED] concludeva affinché la Corte volesse rigettare l'appello, con condanna nella [REDACTED] al pagamento anche delle spese per questo grado del giudizio.

Il procedimento, chiamato all'udienza del 24.03.2022, veniva rinviato al 12.07.2022 per la precisazione delle conclusioni; anche tale ultima udienza veniva celebrata in modalità cartolare in ossequio al provvedimento organizzatorio emesso dalla Presidente di Sezione.

All'esito di tale ultima udienza ed acquisite le conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza con concessione alle stesse dei termini per il deposito di note conclusive e repliche.

Entrambe le parti provvedevano al deposito di dette note, meramente ripropositive delle questioni enunciate con i precedenti atti difensivi.

Infine, con atto dell'11.01.2022, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari concludeva per il rigetto dell'appello.

Riepilogate le deduzioni, richieste e conclusioni formulate dalle parti, con riferimento alla prima ragione di doglianza è opportuno innanzitutto richiamare i principi in *subiecta materia*: quando l'intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio (art. 151 co.2 c.c.), l'altro coniuge può chiedere la separazione con addebito.

E tuttavia, la richiesta deve essere specifica e supportata da adeguato compendio istruttorio sulla violazione dei doveri matrimoniali, tenuto conto che essa deve essersi concretata nel corso della convivenza, non assumendo rilievo i comportamenti successivi alla crisi, e deve sussistere un nesso



eziologico fra la violazione de qua e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza stessa.

E, ai fini della disamina della domanda di addebito, il giudice sarà tenuto a verificare che il coniuge cui la stessa è diretta abbia posto in essere, con coscienza e volontà, uno o più comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio e di cui alla menzionata norma, ossia quelli di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione, ovvero abbia violato i diritti costituzionali o quelli comunque sanciti dall'ordinamento giuridico mediante l'adozione di condotte volte a ledere la dignità e la libertà morale dell'altro coniuge.

Nel caso di specie, in data 08.09.2016 il [REDACTED] depositava ricorso per separazione dalla consorte [REDACTED] con domanda di addebito a costei della separazione coniugale, in ragione della dedotta relazione extra coniugale intrapresa con il Sig. [REDACTED] con conseguente violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 151 c.c..

Speculare domanda veniva formulata dalla [REDACTED] in danno del consorte nell'ambito del procedimento radicato innanzi la Tribunale di Trani con il n. di R.G. 5268/2016, riunito al primo (R.G. 4997/2016), stante lo sfaldamento dell'unione a causa delle allegatte condotte disarmoniche, ossessive e compulsive del [REDACTED] peraltro risalenti all'anno 2013, le cui conseguenze sul menage della coppia erano state ben rappresentate in uno scritto vergato da quest'ultimo (non disconosciuto e dunque facente parte a pieno titolo del compendio probatorio che il Tribunale di Trani avrebbe dovuto valutare), con il quale aveva accompagnato un prezioso dono fatto alla moglie in occasione del suo quarantesimo compleanno: Documento, quest'ultimo, che rappresentava plasticamente l'incolmabile cesura creatasi fra i coniugi.

La [REDACTED], peraltro, eccepiva che lo scritto anonimo fatto recapitare al marito (con il quale si ventilava l'esistenza di una relazione adulterina fra la moglie e tale D.P.M.) e la relazione investigativa di parte, con l'allegato video su supporto magnetico, fossero sprovvisti di valenza istruttoria, a cagione della provenienza ignota del primo e della formazione in spregio alle regole del contraddittorio degli altri documenti, peraltro commissionati dalla parte e finanche non asseverati.

A seguito dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente del Tribunale di Trani, oggetto di reclamo da parte del [REDACTED] e della conseguente adozione dell'ordinanza di rigetto emessa da questa Corte in data 26.10.2018, cron. n. 265/2019, la causa proseguiva nella fase di merito, sicché le parti chiedevano ed ottenevano i termini per il deposito delle note ex art. 183 co.6 c.p.c. con le quali cristallizzavano il *thema decidendum* ed il *thema probandum*.

Il procedimento, pertanto, proseguiva con l'interpello delle parti, dal cui esperimento non emergevano circostanze degne di rilievo ai fini del decidere, tenuto conto della necessità di circoscrivere il relativo adempimento processuale alle sole questioni controverse connotate dalla disponibilità dei diritti ad essa



sottesi, sulle quali si sarebbe dovuta sollecitare la confessione delle parti.

Si dava corso poi all'assunzione delle prove testimoniali sulle circostanze capitolate dalle parti nelle loro rispettive note istruttorie, così come ammesse, da cui emergevano i seguenti dati: in primo luogo, la vita matrimoniale era stata alquanto ciondolante, anche a causa di alcune condotte del [REDACTED], talora tendente all'isolamento e con scatti di ira nei confronti della moglie e delle figlie (all'uopo, i testimoni avevano narrato di episodi che si erano verificati dal 2009 al 2014 ed una teste persino di un fatto risalente al lontano 2004, in parte frutto di una loro percezione diretta ed in parte oggetto di racconti fatti dalla stesa [REDACTED]).

E tuttavia, emergeva come la famiglia avesse vissuto una vita agiata, il cui menage era stato caratterizzato da periodiche vacanze anche in resort di lusso, da regali preziosi (borse e gioielli) che il marito era solito fare alla moglie; la [REDACTED] inoltre, dopo aver collaborato con uno studio in [REDACTED] presso cui si recava sempre accompagnata dal marito, si era dedicata alla casa ed ai figli, limitandosi a dare consigli tecnici ad amici e parenti, sempre a titolo gratuito, sì da non aver messo realmente a frutto la sua laurea in [REDACTED]tura.

Il [REDACTED] invece, era titolare di un ben avviato studio [REDACTED] e, con i proventi del suo lavoro, aveva provveduto a soddisfare tutti i bisogni della sua famiglia, compresi quelli secondari e finanche ludici.

E fra i testimoni escussi vi era la Sig.ra [REDACTED] (cfr. verbale di udienza del 4.11.2019), la quale dichiarava di non aver visto personalmente la [REDACTED] con l'ex marito [REDACTED] sebbene molti suoi amici le avevano riportato notizie di una frequentazione fra i due, risalente ai primi mesi del 2016, allorquando le pervenne una lettera anonima dal contenuto simile a quello della missiva recapitata al [REDACTED].

Anche il [REDACTED] veniva sentito in data 4.11.2019 e dichiarava di aver iniziato a frequentare la [REDACTED] [REDACTED] agli inizi del 2016 ma di conoscerla dall'anno 2012, giacché la donna aveva seguito un corso di yoga per donne in gravidanza presso la sua ex casa familiare, di averla incontrata nuovamente nel 2015 in occasione di una festa fra amici e di aver con lei intessuto una conversazione amichevole, stante l'esigenza della donna di reperire un'occupazione lavorativa e l'ausilio che l'interlocutore le avrebbe potuto dare per la sua attività professionale espletata in una società di servizi operante nel settore della finanza pubblica in favore delle imprese agroalimentari.

In tale circostanza, il [REDACTED] proponeva all'appellante di collaborare con la sua società per rilevare i beni pubblici presenti nel territorio, benché tale progetto fosse rimasto inattuato per l'indisponibilità della [REDACTED] a spostarsi in esso.

Ammetteva di averla poi incontrata nuovamente in Abitato di [REDACTED], anche in compagnia delle figlie, al



fine di discutere di detto progetto di collaborazione professionale e di averle chiesto un ausilio per reperire un alloggio in [REDACTED] considerandola soltanto un'amica.

Riconosceva poi che l'autovettura ritratta in alcune delle foto allegate alla relazione investigativa depositata dal [REDACTED] fosse di sua proprietà e che in altre fosse stata fotografata anche la [REDACTED]

Giova evidenziare, peraltro, come il [REDACTED] avesse dato corso ad un sub procedimento ex art. 709 u. co. c.p.c. al fine di ottenere la revoca della disposta assegnazione alla moglie dell'abitazione familiare, nell'ambito del quale venivano forniti ulteriori elementi per meglio inquadrare la vicenda controversa, benché successivi al deposito del ricorso per separazione; ed invero, dagli ulteriori accertamenti commissionati dall'appellato alla [REDACTED] Inves [REDACTED] e trasfusi nella relazione tecnica allegata a tale ricorso d'urgenza, era emerso come la frequentazione fra il [REDACTED] e la [REDACTED] fosse divenuta sempre più assidua, come fosse frequente che l'uomo entrasse di sera nell'abitazione della donna, persino in compagnia delle sue figlie, per poi uscire il mattino seguente, dando così contezza che fra i due non potesse ritenersi sussistente una mera relazione amicale.

E dunque, le attività di osservazione degli operatori di detta società investigativa privata si erano susseguite tra il 2016 ed il 2018, sia pure con assoluta discontinuità, mettendo in luce l'intessersi di una stabile relazione fra la [REDACTED] ed il [REDACTED]

Corollario di ciò è la corrispondenza fra quanto riportato nella missiva anonima recapitata a [REDACTED] spedita per il tramite di Poste Italiane S.p.A. il 26.02.2016, e quanto dallo stesso dimostrato, quantunque le attività investigative posteriori rispetto al radicamento della procedura di primo grado, seppure ininfluenti ai fini dell'accertamento della intollerabilità della convivenza (per quanto di rilievo ai fini del decidere) rappresentino plasticamente l'evoluzione di una situazione sussistente *ex ante*.

Chiarito ciò, in punto di diritto è opportuno evidenziare che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, tale che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 27955 del 23.09.2022).

Va poi evidenziato come, nella ripartizione dell'onere probatorio, sia a carico del coniuge richiedente l'addebito dar contezza che il comportamento su cui si fondano le corrispondenti attività assertive costituisca la genesi della dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ. Sez. I



Ordinanza n. 27771 del 22.09.2022, Cass. Civ. Sez. I Ordinanza n. 20229 del 23.06.2022).

Ebbene, dall'attenta disamina di tutte le emergenze processuali non v'è chi non veda come il legame fra le parti sia stato discontinuo, prova ne sia che lo stesso [REDACTED] nella lettera scritta di suo pugno in data 10.09.2013 e diretta alla moglie in occasione del suo compleanno, aveva dato atto di una frattura fra essi esistente, che avrebbe potuto condurre persino ad una "destinazione ignota ma non certo felice".

E tuttavia, tale presa d'atto di un rapporto appesantitosi con il tempo non era esitata in alcuna iniziativa giudiziaria volta a por fine all'unione fra le parti; al contrario, detto scritto era stato consegnato alla [REDACTED] unitamente ad un prezioso gioiello che il [REDACTED] le aveva voluto donare in occasione di tale importante ricorrenza, a seguito della quale la coppia aveva ripreso l'abituale menage caratterizzato da litigi e dalla condivisione di normali momenti di vita in comune, anche palesatisi al di fuori delle mura domestiche.

Sta di fatto però che le condotte disarmoniche del [REDACTED] così come circostanziate dai testimoni, si sono susseguite per quasi tutta la durata della vita coniugale (quanto meno a decorrere dal 2004), senza che la convivenza fosse stata per ciò solo ritenuta intollerabile dall'appellante, se non per resistere all'avversa domanda di addebito e per formularne una speculare in danno del marito, allontanatosi dall'abitazione coniugale a seguito della scoperta di detta relazione fedifraga poi consolidatasi per effetto di quanto innanzi detto.

Trattasi, a giudizio della Corte, di un susseguirsi di fatti che non può sostanziare le domande formulate in parte qua dalla [REDACTED] che, pertanto, devono essere respinte (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ordinanza 02.09.2022 n. 25966, per quanto attiene alla valutazione delle complessive condotte delle parti ed alla evoluzione del rapporto coniugale).

Senza sottacere che, ove anche lo scritto anonimo e le relazioni investigative prodotte dal [REDACTED] non assurgessero al ruolo di prova, stanti i contrapposti orientamenti giurisprudenziali per cui talora sono reputate prove atipiche, talaltra presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ovvero meri argomenti di prova, e nelle più recenti sentenze della Cassazione, prove a tutti gli effetti (purché l'investigatore venga escusso nel contraddittorio fra le parti e dettagli gli episodi riportati in perizia, cfr. Cass. Civ. 16735/2020), il Tribunale di Trani ha adottato una parabola motivazionale logica e ricettiva della circolarità di tutti gli elementi emersi nel corso della corposa istruttoria espletata in quel grado del giudizio.

Pertanto, le circostanze addotte dalla [REDACTED] non sono da ritenersi causalmente efficienti per poter ritenere che siano state la causa scatenante la crisi coniugale.

Ne consegue l'irricevibilità anche della domanda di elargizione dell'assegno di mantenimento muliebre, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 156 co.1 c.c., tale diritto non può essere riconosciuto al coniuge cui sia



stata addebitata la separazione.

Quanto alle censure sollevate con riferimento all'ammontare dell'assegno di mantenimento per la prole, in punto di diritto sostanziale giova evidenziare quanto segue: in ossequio agli artt. 30 della Costituzione e 147 del Codice Civile i genitori sono tenuti a mantenere i figli per il sol fatto di averli generati, oltre che ad istruirli ed educarli, in concorso fra loro e in proporzione alle consistenze reddituali di ciascuno e con il loro lavoro professionale e/o casalingo.

In caso di separazione, il giudice, se necessario, stabilisce il pagamento di un assegno periodico a carico del genitore non collocatario, sì da realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter co.4 c.c.. Ebbene, nel caso di specie le figlie della coppia, tuttora minorenni, sono state affidate ad entrambi i genitori -in modalità condivisa- e collocate stabilmente presso la madre che, pertanto, si occupa dell'espletamento delle attività domestiche ed accuditive in loro favore; l'appellante, inoltre, sebbene laureata in arch. [REDACTED] durante l'unione coniugale ha collaborato con i titolari di uno studio tecnico in [REDACTED] e, al netto di tale esperienza lavorativa, non pare abbia coltivato ulteriori esperienze.

E tuttavia ed al netto di ciò, i redditi della [REDACTED] e di cui ai suoi modelli PF prodotti in giudizio, non possono che essere definiti scarsamente rilevanti, specie se comparati a quelli del consorte, il quale è un od. [REDACTED] ologo ed è titolare di uno studio medico nel quale esercita la sua attività libero professionale. Dal raffronto di tali dichiarazioni, le cui emergenze sono come noto meramente indiziarie, emerge pertanto una forte sperequazione reddituale a tutto vantaggio del [REDACTED]

Va poi chiarito come le determinazioni economiche riguardanti la prole siano piuttosto risalenti nel tempo giacché, già all'esito dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. emessa in data 28.02.2017 dal Presidente del Tribunale di Trani, il padre era stato onerato del versamento mensile di €.600,00 per ciascuna figlia, e tale importo era stato reputato congruo anche con la sentenza nella quale il giudizio era esitato.

Ciononostante, non può ignorarsi come, a distanza ormai di più di un lustro dall'adozione dell'ordinanza presidenziale, le esigenze delle due minori siano fisiologicamente cresciute, senza necessità che la parte richiedente formulasse attività assertive a tal riguardo.

Ed allora, posto che l'assegno di mantenimento per la prole ha lo scopo di consentire ai figli di mantenere inalterato il tenore di vita goduto nel corso della convivenza con entrambi i genitori, e considerato che le parti hanno sempre avuto un incontestato tenore di vita medio-alto, appare congruo elevare l'importo dovuto per tale causale ad €.750 mensili per ciascuna delle figlie, da rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT e con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie a beneficio di entrambe. E ciò in considerazione che, nelle more del procedimento, il Sig. [REDACTED] dovrebbe aver estinto il mutuo ipotecario ventennale contratto con [REDACTED] per l'acquisto dell'abitazione familiare,



la cui scadenza era fissata al 22.03.2020, di guisa che è verosimile che abbia visto implementare le sue effettive disponibilità economiche; va considerato altresì che nella materia di famiglia è del tutto comprensibile, oltre che legittimo, calibrare le decisioni al naturale evolversi delle condizioni personali ed economiche delle parti, stante l'applicazione del principio del giudicato *rebus sic stantibus*.

Con riferimento invece alle spese del giudizio di primo grado, le censure formulate a tal proposito dalla [REDACTED] si appalesano non condivisibili atteso che il Tribunale ha correttamente sussunto la fattispecie nella norma di cui all'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del c.d. principio della causalità.

Quanto invece alle spese maturate per il procedimento di appello, tenuto conto dell'esito del giudizio, delle questioni di diritto trattate, dell'impegno profuso dalle parti nell'approntare gli atti difensivi, appare equo condannare la [REDACTED] al pagamento di ½ delle stesse, da liquidarsi sulla scorta dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 e nella misura già dimezzata pari ad € [REDACTED] e con compensazione fra le parti del restante 50%, con l'aggiunta del rimborso spese forfetarie, dell'IVA e del CAP come per legge.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado, quivi iscritto con il n. di R.G. 1782/2021, disattesa ogni ulteriore domanda, così provvede.

1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Sig.ra [REDACTED] e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 2019/2021 pubblicata il 23.11.2021, emessa dal Tribunale di Trani all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 4997/2016, al quale è stato riunito quello rubricato sub 5268/2016 R.G., ridetermina l'assegno di mantenimento per la prole a carico del [REDACTED] nella misura di € 750,00 mensili per ciascuna delle figlie, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie per costoro occorrenti.

2) Condanna l'appellante alla rifusione del 50% delle spese legali per questo grado del giudizio ed in favore dell'appellato, che liquida nella misura già dimezzata in € [REDACTED] oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione fra le parti del restante 50%.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 02.11.2022

Il G.A. estensore
Dott.ssa Giuseppina Dinisi

Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola

